



ROSA CUOMO

Capogruppo Consiliare

20 maggio 2008

Mutuo a favore della SINT S.p.A.

Il problema sollevato dai revisori non è né secondario né pretestuoso.

Non è secondario perchè la regola secondo la quale gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento è stata introdotta nel nostro ordinamento attraverso una legge costituzionale, la n°3 del 2001, che ha riformulato l'art. 119 della Costituzione.

Si tratta di una regola semplice, secondo la quale gli enti locali possono indebitarsi solo per un fine "nobile", quello di finanziare investimenti¹.

Con la legge finanziaria per il 2004, la n°353 del 2003, la regola è stata meglio delineata e, con l'occasione, il legislatore ha espressamente vietato che gli enti possano indebitarsi per ripianare le perdite delle proprie partecipate.

Se, nel nostro caso, questo divieto fosse stato ignorato, come ipotizzano i revisori, saremmo di fronte alla violazione di una norma costituzionale.

Pertanto il problema non è affatto secondario.

Così come non è pretestuoso.

La legge finanziaria per il 2006, la n°266 del 2005, ha stabilito² che i revisori degli enti locali devono trasmettere ogni anno alla Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dando conto, tra l'altro, proprio dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

Si tratta dunque di un controllo imposto dalla legge.

¹Art.119, sesto comma: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni ... Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento..."

²Art.1, commi 166 e 167:

"166. ... gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

167. ... nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto ... dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione ..."



ROSA CUOMO

Capogruppo Consiliare

Fatte queste doverose premesse, resta da stabilire che cosa l'Amministrazione abbia fatto -o intenda fare- dei 4 milioni di euro presi a mutuo il 23 novembre 2007 da OPI Banca S.p.A.

Sia nella delibera di G.M. sia nella determina del dirigente si legge semplicemente che il mutuo è destinato alla capitalizzazione della SINT S.p.A., ma, per accertare che tale capitalizzazione non sia rivolta al ripianamento delle perdite, quindi che l'Amministrazione non abbia violato il divieto, è necessario accertare come la SINT abbia utilizzato, o intenda utilizzare i fondi ricevuti dall'Ente.

Agli atti vi è la dichiarazione formale dell'amministratore unico della SINT del 22/11/2007 (il giorno precedente la stipula del contratto di mutuo) secondo la quale *"la SINT utilizzerà i suddetti fondi per interventi patrimoniali su cespiti di proprietà"*.

Nella pratica professionale, si definiscono *"cespiti"* le immobilizzazioni materiali, ovvero gli immobili, gli impianti, le attrezzature etc., non certo le partecipazioni azionarie.

Stando alla dichiarazione dell'amministratore della SINT, dunque, si sarebbe indotti a pensare che i fondi non vengano utilizzati a beneficio della partecipata Terme di Stabia ma per acquisire e/o ristrutturare beni strumentali, il che sarebbe del tutto legittimo visto che un tale utilizzo costituirebbe una forma di *"investimento"*, come tale consentito dalla citata legge costituzionale.

Ad una lettura completa dei documenti agli atti si evince, invece, che le intenzioni dell'Amministrazione sono le seguenti:

- 1) l'Ente versa alla SINT 4 milioni di euro in due tranches di 2 milioni³;
- 2) la SINT versa alla Terme di Stabia S.p.A. 3 milioni di euro in due tranches da 1,5 milioni⁴;
- 3) la SINT utilizza il residuo disponibile (1 milione) per *"interventi di manutenzione urgenti sui cespiti immobiliari di proprietà oltre che per il riordino catastale del Complesso Termale"*⁵.

Ciò detto, va innanzitutto rilevato che, evidentemente, l'utilizzo del milione residuo a fronte di spese della SINT di natura sostanzialmente ordinaria non può considerarsi un investimento ex art. 119, sesto comma, della Costituzione, in quanto non rientrante tra quelli elencati all'art. 3, comma 18, della L. 353/2003 (Finanziaria 2004). Pertanto, si tratta di un utilizzo illegittimo.

³La prima tranche è stata già versata il 14/12/2007 e l'Ente si è impegnato a versare la seconda entro i primi tre mesi del 2008.

⁴La prima tranche dovrebbe essere già stata versata entro il 31/12/2007.

⁵Cfr. verbale di assemblea ordinaria della SINT del 26 novembre 2007.



ROSA CUOMO

Capogruppo Consiliare

Quanto poi ai 3 milioni di euro conferiti in conto capitale alla Terme di Stabia, dai documenti agli atti si evince in modo inequivocabile che gli stessi sono finalizzati proprio al ripianamento di perdite stimate a carico di quest'ultima per gli anni 2007, 2008 e 2009. Pertanto, anche tali fondi sono stati utilizzati in modo illegittimo stante la violazione dell'art. 3, comma 19, della L. 353/2003.

A tale conclusione si perviene sulla base di molteplici elementi documentali:

- A) dal piano degli investimenti allegato sub 9 alla denuncia dei revisori si evince che dei 3 milioni di euro che la SINT ha versato o verserà alla Terme di Stabia ben 2,2 milioni *“dovranno essere impiegati per ricoprire le perdite di esercizio degli anni 2008 e 2009 ...”*;
- B) nella relazione dell'amministratore unico al budget della SINT per il 2008 si legge: *“la partecipazione in Terme di Stabia risulterà valorizzata dagli apporti patrimoniali 2007 e 2008 e non richiederà ulteriori interventi finanziari per copertura perdite di esercizio”*, dove gli apporti patrimoniali 2007 e 2008 sono chiaramente costituiti dai 3 milioni di euro rinvenienti dal mutuo contratto dall'Ente. Se non ne servono di ulteriori, vuol dire che lo stesso amministratore unico della SINT considera i 3 milioni di euro *“interventi finanziari per copertura perdite di esercizio”*;
- C) nel verbale di assemblea ordinaria della SINT del 26/11/2007, al quarto punto all'o.d.g., l'amministratore unico *“espone un piano 2007-2009 che ipotizza graduali interventi patrimoniali nella società Terme di Stabia, diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, al fine di ricondurre a valori di sostenibilità l'impatto che i risultati di Terme producono sulla società controllante”*. Segue una proiezione del patrimonio della Terme di Stabia fino al 31/12/2009 nella quale il versamento di 3 milioni di euro in due tranches di 1,5 milioni di euro, effettuati nel 2007 e nel 2008, serve proprio a fronteggiare le perdite stimate per parte dell'esercizio 2007 e per gli esercizi 2008 e 2009, per un totale di 2milioni e 310mila euro. Il fatto che si tratti di perdite stimate o in formazione e non già rilevate a consuntivo non vale a modificare i termini della questione. Si tratta comunque di un ripianamento di perdite effettuato con fondi rinvenienti da un mutuo contratto dall'Ente in violazione della norma che ne vieta l'utilizzo a tal fine.

A questo proposito, chiedo agli amministratori della Terme di Stabia se corrisponda al vero che circa una settimana fa hanno ricevuto una lettera dall'amministratore della SINT in cui si chiede il



ROSA CUOMO

Capogruppo Consiliare

pagamento dei canoni di locazione 2007 unitamente a canoni relativi ad annualità precedenti, per un totale di circa 650mila euro, con la precisazione che, qualora non ottemperassero alla richiesta, tale somma verrebbe scomputata dalla seconda tranche di conferimento in conto capitale di 1,5 milioni di euro. Se fosse vero, l'amministratore unico della SINT avrebbe di fatto smentito se stessa nel momento in cui sarebbe proprio lei a chiedere che una parte dei 3 milioni di euro vengano utilizzati per fini del tutto diversi da quegli investimenti che, in altre sedi, ha ripetutamente raccomandato.

Vanno però svolte anche altre considerazioni in merito:

1. da una serie di dichiarazioni messe a verbale il 26/11/2007, si evince chiaramente che l'operazione è volta anche a contenere le perdite della SINT. Mediante il versamento a Terme di Stabia dei 3 milioni di euro in conto aumento capitale, si vuole evitare che le perdite di quest'ultima, in corso o di prossima formazione, impongano alla SINT di svalutare la partecipazione, valutata col metodo del patrimonio netto, con conseguenti perdite a carico della stessa SINT. Anche da questo differente punto di vista, dunque, l'obiettivo dell'operazione è quello di ripianare le perdite di una partecipata, questa volta la SINT. Ed anche in questo caso a nulla rileva il fatto che si tratti di perdite ancora *"latenti"*;
1. sia nel verbale del 26/11/2007 sia nella determina dell'amministratore unico della SINT in data 19/12/2007 si leggono ripetute dichiarazioni da parte dell'assessore e dell'amministratore della SINT che si premurano di precisare e raccomandare che dei 3 milioni di euro deve essere fatto un *"utilizzo assolutamente rigoroso"*, che gli utilizzi avvengano *"sulla base di un piano severo di gestione"*, *"che tali risorse patrimoniali ... non siano finalizzate a copertura di perdite, bensì siano utilizzate dalla controllata Terme di Stabia, effettuando prudenti e mirati investimenti ... etc."*. Tali dichiarazioni, specialmente l'ultima, si basano su un presupposto tecnico errato, che cioè utilizzare i fondi a ripianamento di perdite o per prudenti investimenti costituiscano due ipotesi alternative, ma non è così. Il ripianamento delle perdite attiene alla causale con la quale vengono versati i fondi nelle casse della società, mentre gli investimenti, prudenti o imprudenti che siano, attengono alle modalità con le quali quegli stessi fondi vengono impiegati. Nel momento in cui i fondi vengono versati nelle casse di una società che produce perdite con assoluta regolarità, le ha sempre prodotte e continuerà a produrle, si è già violato il divieto normativo di utilizzo dei fondi da indebitamento dell'Ente per la ricapitalizzazione di aziende finalizzata al ripiano di perdite, ed è del tutto irrilevante il modo in cui vengono impiegati i fondi;



ROSA CUOMO

Capogruppo Consiliare

2. ancora nel verbale del 26/11/2007, l'amministratore unico della SINT prende la parola per esporre un piano 2007-2009 riguardante la Terme di Stabia in cui stima l'entità delle perdite che quest'ultima subirà per il 2007, il 2008 ed il 2009. Già lascia molto perplessi il fatto che sia l'amministratore della SINT a stimare le perdite della Terme di Stabia. Ma poi non si capisce su che basi poggino tali stime di perdite 2008 e 2009 di molto inferiori a quelle del 2007. Poiché gli amministratori della Terme di Stabia sono obbligati a comunicare all'Amministrazione i dati sulla gestione su base trimestrale, in questa sede chiedo formalmente l'esibizione dei dati relativi al primo trimestre 2008 al fine di poter verificare l'attendibilità della previsione di perdita per l'esercizio 2008.

In conclusione, a mio parere il comportamento dell'Amministrazione configura la violazione della norma che vieta il ricorso all'indebitamento finalizzato a ricapitalizzazioni tese al ripianamento di perdite⁶.

D'altra parte, poiché i revisori hanno effettuato una denuncia su gravi irregolarità ai sensi dell'art.239, 1° comma, lett.e), presumo che abbiano già presentato la prescritta contestuale denuncia alla Corte dei Conti. Per quanto mi riguarda, chiedo formalmente che gli atti di questo Consiglio comunale siano anch'essi inviati alla Corte ad integrazione della denuncia dei revisori.

(Rosa Cuomo)

⁶Sanzionata dall'art. 30, comma 15, l. 27 dicembre 2002, n°289: "Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d'investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione".